



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(PROVINCIA DI TERAMO)**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI ED ASSIMILATI**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'ad. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3

Finalità

La gestione integrata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e

non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

f) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

g) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I **rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1) **frazione organica**: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

2) **frazione verde**: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini;

3) **frazione secca non recuperabile**: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, ecc.);

4) **frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

5) **rifiuti pericolosi**: pile stilo o a bottone (per radio, Walkman, ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" che riportano la seguente simbologia:



CORROSIVO



IRRITANTE



INFIAMMABILE



TOSSICO NOCIVO

e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico.

6) **rifiuti ingombranti**: materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze;

7) **R.A.E.E.**: rifiuti provenienti da attrezzature elettriche ed elettroniche (a titolo esemplificativo: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampadari, phon, ...). (Art. 3 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 151/2005).

8) **i rifiuti assimilati**: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

9) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

10) **i rifiuti vegetali**: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

11) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati nell'allegato A del presente regolamento.

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/2006;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 5, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori / detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6

Attività di competenza del comune

Il comune, attraverso il Gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalla L.R. Abruzzo n. 45/2007, i seguenti servizi e attività

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per le quali non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua:
- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato;
- h) spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi e

di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9

Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico - sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio, dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazioni e/o nei punti di prelievo, contenuti negli appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitare la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

Laddove la raccolta venga organizzata attraverso contenitori stradali o westmat, questi ultimi saranno dedicati a soggetti specifici e il loro utilizzo espressamente autorizzato dall'amministrazione Comunale competente . All'interno dei contenitori predisposti per la raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti differenti da quelli previsti. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati all'interno del centro di recupero temporaneo nel luogo predisposto a tale scopo, laddove presente, o mantenuto nelle aree private fino al ritiro presso il proprio domicilio .

E' vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali:

- a. ai non autorizzati;
- b. quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.

E' vietato l'incendio di qualsiasi tipologia di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- e) sostanze allo stato liquido;

f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art 10

Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Condizioni di assimilabilità

Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, continuano ad applicarsi i criteri di cui alla delibera 27 luglio 1984.

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani per quantità e qualità, in particolare:

- qualora il quantitativo prodotto non superi giornalmente Kg. 100;

- i rifiuti urbani non pericolosi, derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti rientri nei materiali e manufatti simili a quelli elencati nell'allegato a) al presente regolamento

Non sono, comunque, assimilabili ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- b) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- a) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi.

Art. 12

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata, non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa o a tariffa, se istituita.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13

Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali e/o delle superfici della specifica utenza. E' fatto divieto detenere nelle aree pubbliche i contenitori assegnati alle utenze, gli stessi verranno conferiti negli spazi pubblici secondo le modalità definite nell'art.15. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14

Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e ad. 23 della L.R. n. 45/2007.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta con contenitori stradali (dedicati e autorizzati - Westmat);
- Raccolta nei punti di raccolta temporanei (da istituire);
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato, potrà essere richiesto al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15

Raccolta domiciliare

Il Comune di Isola del Gran Sasso utilizza quale modalità prioritaria di raccolta dei rifiuti il sistema domiciliare detto porta a porta che prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, presso l'esterno delle abitazioni dei cittadini, su strada, o in punti di prelievo individuati tra l'utente e il gestore.

Per coloro che usufruiscono della suddetta raccolta l'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro dalle ore 22,00 del giorno antecedente alle ore 6,00 del giorno di raccolta

Il ritiro da parte degli utenti degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.

In particolari casi, ove la struttura edificata lo consenta, il gestore del servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale e con i residenti, può individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, purché esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per i quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

I contenitori, di qualsiasi dimensione e forma, per la raccolta differenziata dei rifiuti sono assegnati in comodato gratuito alle utenze direttamente dal gestore del servizio, inoltre il gestore provvederà a fornire, per ogni tipologia di rifiuto da differenziare, ad ogni utenza domestica, nonché alle grandi utenze, i contenitori, i sacchi, i calendari e tutti i materiali necessari al corretto funzionamento del servizio, nella misura annua necessaria. Le utenze hanno l'obbligo di prendere in consegna il materiale fornito dal gestore.

Il gestore provvederà anche alla consegna del materiale, attraverso uno sportello aperto nei giorni feriali per un periodo non inferiore a dodici ore settimanali, preferibilmente coincidente con gli orari di apertura degli uffici comunali, presso il Municipio ovvero presso altra sede scelta in accordo tra il gestore stesso e il comune. Il gestore dovrà mantenere e aggiornare un apposito registro che permetta di evitare consegne multiple allo stesso cittadino/utente.

Per far fronte all'eventuale necessità di materiali e contenitori aggiuntivi a quelli previsti per ogni anno, il cittadino e ogni utente del servizio di raccolta rifiuti dovranno provvedere ad fornirsene nelle forme e modalità previste da apposito atto della Giunta comunale, da emanare entro 60 gg dall'approvazione del presente regolamento.

I cittadini e tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti dovranno utilizzare esclusivamente i contenitori (mastelli, buste ecc) previsti dal gestore e dall'Amministrazione comunale.

L'utilizzo di contenitori non previsti e/o autorizzati sarà soggetto a sanzione amministrativa.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento. In caso di reiterazione per più di tre volte consecutive dei comportamenti a seguito della segnalazione di cui al comma precedente, non si procederà allo svuotamento dei contenitori e saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di esposizione o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento, Provvederanno, inoltre, ad applicare all'esterno del sacchetto e/o del contenitore apposito avviso con specifica e puntuale segnalazione per informare l'utente della non conformità riscontrata. La ditta esecutrice del servizio provvederà a comunicare al Comune o al gestore, se diverso, l'anomalia riscontrata.

Qualora il posizionamento dei contenitori avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

L'autorizzazione di cui sopra non esonera il gestore dal rispetto della normativa vigente in materia di Codice della Strada. Sono escluse da tale autorizzazione le strade private ad uso pubblico così definite: *"affinchè un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessario, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse."*

E' compito del Gestore, di concerto con l'ufficio tecnico comunale, verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio. Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 16

Raccolta separata della frazione secca

La raccolta della frazione secca, sarà effettuata a domicilio mediante ritiro delle buste poste all'interno di contenitori di colore verde con la periodicità:

Indifferenziato domestico *quindicinale*

Indifferenziato non domestico *settimanale*

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, potranno dotarsi di cassonetti, la raccolta verrà effettuata, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, indicate dal calendario ecologico in vigore su tutto il territorio comunale.

Per il conferimento dei rifiuti solidi urbani "frazione secca", gli utenti si avvarranno dei contenitori forniti dal gestore del servizio.

Art. 17

Raccolta separata della frazione umida

Il conferimento delle frazioni dell'organico avverrà all'interno di sacchi in "mater-by" distribuiti all'utenza dal Gestore del servizio posti all'interno di contenitori di colore marrone con la periodicità:

organico domestico *bisettimanale*

organico non domestico *bisettimanale*

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, potranno dotarsi di cassonetti, la raccolta verrà effettuata, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, indicate dal calendario ecologico in vigore su tutto il territorio comunale.

Per il conferimento dei rifiuti solidi urbani "frazione umida", gli utenti si avvarranno dei contenitori forniti dal gestore del servizio.

Art. 18

Raccolta separata di carta e cartone

La raccolta separata di carta e cartone verrà effettuata a domicilio, in appositi contenitori di colore bianco con la seguente frequenza:

Carta/cartone domestica quindicinale

Carta/cartone non domestica i settimanale

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, potranno dotarsi di cassonetti o contenitori carrellati, la raccolta verrà effettuata, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, indicate dal calendario ecologico in vigore su tutto il territorio comunale. La carta ed il cartone saranno conferiti dagli utenti, debitamente piegati ed avendo cura di ridurre il volume, direttamente nei contenitori bianchi forniti dal Gestore, e quindi senza usare le buste.

Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti soggetti al regime del "porta a porta", dovranno esporre i contenitori in dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti al servizio ed a ritirarli a vuotatura ultimata.

Art. 19

Raccolta separata della plastica

La raccolta separata della plastica verrà effettuata a domicilio, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, con la seguente frequenza:

plastica domestica quindicinale

plastica non domestica settimanale

Per il conferimento della plastica gli utenti si avvarranno di sacchi a perdere gialli forniti con cadenza quadrimestrale, dalla ditta appaltatrice sia alla cittadinanza sia alle attività commerciali.

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, potranno dotarsi di cassonetti, la raccolta verrà effettuata, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, indicate dal calendario ecologico in vigore su tutto il territorio comunale

Tutti i contenitori a servizio delle utenze sia private che collettive, bar, ristoranti, pizzerie, alberghi e/o grandi produttori, saranno forniti dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore.

Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti soggetti al regime del "porta a porta", dovranno esporre le buste/ contenitori in dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti al servizio ed a ritirare nel caso di utilizzo dei contenitori a vuotatura ultimata.

Art. 20

Raccolta separata del vetro

La raccolta separata del vetro, verrà effettuata a domicilio, sia per le utenze familiari che per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, con la seguente frequenza:

RIFIUTO PERIODO AREA URBANA CASE SPARSE

vetro domestico quindicinale

vetro non domestico bisettimanale

Il conferimento del vetro verrà effettuato da parte degli utenti mediante appositi contenitori blu.

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, potranno dotarsi di cassonetti, la raccolta verrà effettuata, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, indicate dal calendario ecologico in vigore su tutto il territorio comunale. Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti provvederanno ad esporre i contenitori in dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti al servizio ed a ritirarli a vuotatura ultimata.

Tutti i contenitori a servizio delle utenze sia private che collettive, bar, ristoranti, pizzerie, alberghi e/o grandi produttori, saranno forniti dell'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore.

Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti soggetti al regime del "porta a porta", dovranno esporre i contenitori in dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti al servizio ed a ritirarli a vuotatura ultimata.

Art. 21

Raccolta separata dei metalli

La raccolta separata dei metalli, che avviene nel medesimo contenitore della plastica, verrà effettuata a domicilio, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, con la seguente frequenza:

plastica domestica quindicinale

plastica non domestica settimanale

Per il conferimento della plastica gli utenti si avvarranno di sacchi a perdere gialli forniti con cadenza quadrimestrale, dalla ditta appaltatrice sia alla cittadinanza sia alle attività commerciali.

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, potranno dotarsi di cassonetti, la raccolta verrà effettuata, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, indicate dal calendario ecologico in vigore su tutto il territorio comunale

Tutti i contenitori a servizio delle utenze sia private che collettive, bar, ristoranti, pizzerie, alberghi e/o grandi produttori, saranno forniti dell'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore.

Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti soggetti al regime del "porta a porta", dovranno esporre le buste/ contenitori in dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti al servizio ed a ritirare nel caso di utilizzo dei contenitori a vuotatura ultimata.

Art. 22

Raccolta separata del verde e potature

Il servizio prevede la raccolta della frazione verde prodotta dalle utenze domestiche nonché del legno non trattato. Nel caso di legno trattato o comunque non compatibile con la raccolta in esame, il ritiro sarà gestito all'interno del servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti e beni durevoli.

Il cittadino che avesse la necessità di eliminare dei rifiuti verdi provenienti da potature, sfalci o taglio erba può telefonare al NUMERO VERDE messo a disposizione dal Gestore del Servizio, segnalando il proprio indirizzo ed il tipo di materiale da eliminare. All'utenza verrà dato un appuntamento che terrà conto della zona d'appartenenza e della disponibilità massima fissata in 15-20 chiamate per turno di ritiro.

In alternativa l'utenza potrà conferire il rifiuto direttamente presso il Centro di raccolta (in fase di realizzazione) negli orari di apertura.

Art. 23

Raccolta separata inerti

Il cittadino che avesse la necessità di eliminare dei rifiuti verdi provenienti da inerti derivanti da lavorazioni domestiche può telefonare al NUMERO VERDE messo a disposizione dal Gestore del Servizio, segnalando il proprio indirizzo ed il tipo e la quantità indicativa di materiale da eliminare. All'utenza, dopo aver concordato gli aspetti tecnici ed economici, verrà dato un appuntamento che terrà conto della zona d'appartenenza con evasione entro 15 giorni dalla richiesta.

In alternativa l'utenza potrà conferire il rifiuto direttamente presso il Centro di raccolta (in fase di realizzazione) negli orari di apertura.

Art. 24

Raccolta separata pile esauste

Le pile scariche verranno conferite obbligatoriamente, a cura degli utenti, in contenitori specifici posizionati presso scuole, piattaforma ecologica, ecc. e contenitori da banco per i

negozi di rivendita del prodotto nuovo. Le pile scariche dovranno essere portate ed introdotte nei contenitori direttamente a cura degli utenti interessati.

L'Appaltatore su richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà reintegrare e/o sostituire i contenitori dislocati sul territorio qualora fossero danneggiati o insufficienti. L'Appaltatore, effettuerà la vuotatura dei contenitori almeno con frequenza mensile.

Art. 25

Raccolta separata farmaci scaduti e avariati

I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati saranno conferiti obbligatoriamente, a cura degli utenti, in contenitori specifici posizionati presso farmacie, ambulatori, piattaforma ecologica, ecc.

I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati dovranno essere portati ed introdotti nei contenitori direttamente a cura degli utenti interessati.

L'Appaltatore effettuerà la vuotatura dei contenitori almeno con frequenza mensile.

Art. 26

Raccolta separata di prodotti e contenitori etichettati con simbolo "T" o "F", batterie esauste, lampade a vapori di gas tossici, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, oli minerali e vegetali esausti

La raccolta separata di prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" o "F", batterie esauste, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, oli minerali esausti, oli di grassi animali dovrà essere effettuata mediante il posizionamento presso la piattaforma ecologica comunale di contenitori a norma. I rifiuti saranno introdotti direttamente dagli utenti nei specifici contenitori.

Art. 27

Raccolta separata di ingombranti e RAEE

Il cittadino che avesse la necessità di eliminare gli ingombranti e RAEE può telefonare al NUMERO VERDE messo a disposizione dal Gestore del Servizio, segnalando il proprio indirizzo ed il tipo di materiale da eliminare. All'utenza verrà dato un appuntamento che terrà conto della zona d'appartenenza e della disponibilità massima fissata in 15-20 chiamate per turno di ritiro.

In alternativa l'utenza potrà conferire il rifiuto direttamente presso il Centro di raccolta (in fase di realizzazione) negli orari di apertura.

Per le utenze svantaggiate la raccolta degli ingombranti e dei RAEE avverrà a domicilio a seguito di richiesta dell'utente e successivo appuntamento di ritiro con una periodicità mensile.

Art. 28

Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio comunale

Su segnalazione dell'Amministrazione Comunale l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla raccolta in forma differenziata, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, sugli argini dei fiumi, lungo le strade campestri, con una periodicità mensile anticipando tale frequenza quando si verificassero particolari esigenze.

Art. 29

Raccolta differenziata nei punti di raccolta temporanei

Per le utenze "del fine settimana" si presterà il servizio mediante la realizzazione di cinque "Ecopunti", costituiti dai cinque contenitori principali, cioè a dire, carta, plastica, vetro, umido ed indifferenziato.

Detti "Ecopunti" saranno chiusi e resi accessibili alle sole utenze che ne facciano richiesta e quindi rintracciabili.

La frequenza di raccolta seguirà quella prevista nei precedenti articoli, per frazione omogenea di rifiuto.

Art. 30

Centro di Raccolta

E' in fase di realizzazione un Centro e di Raccolta dei vari materiali che saranno conferiti direttamente nei diversi containers ivi presenti; ogni container sarà destinato alla ricezione di uno specifico rifiuto. Potranno essere conferiti, previo rilascio di ricevuta al conferente, presso l'Isola Ecologica: gli ingombranti (materassi, divani, mobilia); i RAEE; i cartoni; il vetro; la plastica; le lattine; il ferro e i materiali ferrosi; il vetro in lastre; le pile e i medicinali scaduti; gli pneumatici; i materiali inerti e da costruzione/demolizione per un quantitativo massimo di mc. 1,00, la cui provenienza deve essere accertata mediante l'esibizione del relativo titolo abilitativo edilizio, mentre per le quantità eccedenti il costo resta a carico del conferente; le bombole di gas; le batterie delle auto; i contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, solventi, combustibili, etc.) e sanitari; l'olio vegetale (frittura); l'olio minerale (olio motore - idraulico). Più in generale potranno essere conferiti tutti i rifiuti indicati dal DM 8 aprile 2008 così come integrato dal DM 13 maggio 2009. Potranno accedere al centro di raccolta, muniti di un valido documento di riconoscimento, tutti i detentori di immobili presenti nel territorio comunale, iscritti regolarmente al ruolo dei rifiuti. L'Isola Ecologica sarà utilizzata, dalla Ditta anche come centro di movimentazione rifiuti. Il servizio verrà effettuato in orari stabiliti dalle Amministrazioni Comunali e dalla ditta. Il Centro di raccolta comunale, normalmente, dovrà essere aperto quattro giorni alla settimana: per tre giorni alla settimana per tre ore, e, per un giorno alla settimana, possibilmente il sabato, per cinque ore.

Art. 31

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, cartucce esauste da stampanti, ecc., devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nel punto di raccolta temporaneo o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 32

Persone Svantaggiate

Per persone svantaggiate si intendono le persone affette da:

- invalidità funzionale tra quelle di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio risultante da apposito certificato rilasciato dalla A.S.L.
- sono assimilate alle persone svantaggiate le persone che, pur non trovandosi nella condizione di cui al comma precedente, abbiano superato l'età di anni 70 e non hanno familiari residenti nel comune di Isola del Gran Sasso;
- le famiglie nel cui nucleo vivono ed accudiscono un familiare o una persona affetta da disabilità psichica o mentale.

Per le suddette utenze il ritiro dei materiali ingombranti potrà avvenire direttamente all'interno delle abitazioni di residenza.

Art. 33

Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali

E' obbligatorio per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione (mense, ristoranti, bar, etc.) smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo direttamente gli stessi nel punto di raccolta temporaneo nel rispetto delle quantità limite di cui alla vigente normativa.

E' facoltà del gestore del servizio organizzare un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 34

Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato nel punto di raccolta temporaneo gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico.

Art. 35

Conferimento di medicinali scaduti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati nel punto di raccolta temporaneo o negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che le farmacie installano al proprio interno in posizione accessibile al pubblico. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal gestore del servizio.

Art. 36

Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate nel punto di raccolta temporaneo o negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che i negozi e le attività che le commercializzano devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 37

Raccolta indumenti

La raccolta d'indumenti avviene attraverso contenitori stradali posizionati in punti pubblici concordati con il servizio comunale, con svuotamento periodico.

Art. 38

Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nel punto di raccolta temporaneo perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 39

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Il Gestore del servizio provvederà con la consegna in numero sufficiente e secondo le richieste del Comune, di contenitori conformi a quelli utilizzati sul territorio per le stesse frazioni merceologiche nella raccolta differenziata urbana (bidoni o cassonetti), da posizionarsi all'interno delle aree cimiteriali.

Il servizio sarà assicurato dalle squadre di lavoro impegnate nei singoli servizi di raccolta differenziata. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, ed in particolare rientrano tra questi le parti, componenti accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Il Gestore provvederà, a fornire l'Ente o il gestore del cimitero, di appositi imballaggi a perdere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti prodotti all'interno dell'area cimiteriale e prevedere l'identificazione degli stessi con la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, a tutte le attività di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle attività cimiteriali si applicano, in relazione alle specifiche tipologie, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo n.22/1997 che disciplinano la gestione dei rifiuti. In ogni caso, tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia e successive integrazioni.

Art. 40

Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori e devono essere periodicamente lavati e disinfettati. I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

Il gestore del servizio adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura è effettuata, comunque, presso gli impianti di smaltimento e/o recupero

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 43

Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dalla parte IV, titolo II, del O. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Gli imballaggi dopo la raccolta devono essere conferiti presso le strutture previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabiliti tra le parti e sulla base di accordi stipulati a livelli nazionale (accordi CONAI — ANCI)

Per la raccolta differenziata degli imballaggi di cartone, plastica, legno, vetro e metallo presso le utenze produttive possono essere svolti servizi dedicati, con accordi diretti tra il Comune e l'utenza stessa ovvero direttamente tra il gestore e l'utente.

TITOLO V

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 44

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 45

Competenze e aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 35 sono affidati al gestore della raccolta ovvero ad altro soggetto gestore o gestiti direttamente dal Comune relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi podici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti:

siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);

d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;

e) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le fosse pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni. Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di fosse, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

E' facoltà del Gestore effettuare il servizio su altre strade ed aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

Art. 46

Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

Rientrano dell'ambito dello spazzamento tutte le strade, gli spazi, le piazze e le aree pubbliche del territorio comunale.

Nel periodo autunnale vi rientra anche la raccolta delle foglie e nel periodo primaverile estivo la rimozione dell'erba cresciuta a margine e sui marciapiedi, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e gradinate pubbliche.

Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta.

Art. 47

Contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio, su indicazione e in accordo con il Comune, provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (involucri delle caramelle, dei gelati, biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, etc.). E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal gestore del servizio in accordo con il comune.

Art. 48

Pulizia del mercato

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale, nonché alla pulizia di tutta l'area del mercato.

Art. 49

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 50

Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 51

Manifestazioni pubbliche temporanee

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico, per iniziative, quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, sono tenute a far pervenire, almeno 10 giorni prima, al gestore del servizio e al comune per conoscenza, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di ritiro dei rifiuti in modo differenziato.

La pulizia dell'area utilizzata è a carico dell'organizzazione.

Art. 52

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Il Gestore del servizio spazzamento provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

Il Gestore, tramite il normale servizio di spazzamento provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, feritoie e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 53

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art. 54

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 55

Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scadi e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 56

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltrò conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'ad. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 57

Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 58

Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 59

Rifiuti inerti per interventi edilizi

Per le domande di rilascio di permesso o autorizzazione a costruire e per ogni altro titolo abilitativo, dichiarazione ed assenso per interventi edilizi deve essere prodotta al comune di Isola del Gran Sasso la seguente ulteriore documentazione, prevista dalla legge Regione Abruzzo 19 Dicembre 2007, n. 45:

- a) stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono per l'intervento edilizio;
- b) attestato circa la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento, producendo anche documentazione fotografica del luogo ove si effettua l'intervento;
- c) dichiarazione del luogo ove si intendono conferire i rifiuti che si produrranno per effettuare l'intervento edilizio.

La suddetta documentazione dovrà essere certificata dal progettista per le richieste di permesso o autorizzazione edilizie, mentre per gli altri titoli abilitativi è sufficiente autocertificazione del proprietario dell'unità catastale interessata all'intervento edilizio.

Il direttore dei lavori ed il proprietario sono tenuti:

- a) a fornire all'ufficio Tecnico comunale, alla fine dei lavori edili, idonea documentazione (formulano di identificazione), relativa allo smaltimento dei rifiuti prodotti per la realizzazione dell'intervento edilizio assentito;

b) a comunicare all'ufficio Tecnico comunale qualsiasi intervento di demolizione edilizia, anche di piccola entità, la comunicazione scritta dovrà essere presentata almeno 3 (tre) giorni prima dell'intervento stesso, producendo anche documentazione fotografica del luogo ove si effettua l'intervento;

Non allegare i documenti di cui al 1° comma comporta la automatica sospensione del procedimento amministrativo relativo alla formazione del titolo abilitativo per l'intervento edilizio, in applicazione della legge n. 241/1990.

Per la mancata produzione della documentazione di cui alla lett. a) del presente articolo comporterà una sanzione amministrativa di € 600,00 (seicento/00) per ogni metro cubo (o frazione di esso) di rifiuti calcolati sulla stima presentata ai sensi della lett. a), per la mancata comunicazione di cui alla lett. b) ed e) del presente articolo implicherà una sanzione amministrativa di € 100,00 (cento/00), nonché la possibile sospensione del procedimento amministrativo del rilascio del certificato di agibilità previsto dal D.L.vo n. 380/2001, fino alla presentazione di debita giustificazione.

Le sanzioni verranno applicate dal comando polizia Municipale, su segnalazione dell'ufficio tecnico comunale, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, in tutti i casi sono fatte salve le sanzioni penali.

Art. 60

Altri servizi

Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 36 sono competenza del Gestore, ove previsto nel capitolato, i seguenti servizi:

- a) diserbo e sterramento di strade ed aree pubbliche, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;
- b) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti Uffici Comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;
- c) lavaggio e disinfezione di fontane e orinatoi pubblici;
- d) cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente ad interventi da effettuare a piano strada;
- e) raccolta delle siringhe;
- f) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore della attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 61

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei contenitori e buste

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è istituita apposita tariffa deliberata dalle competenti autorità, quando verrà disapplicata la tassa.

La fornitura delle buste (o sacchetti) per la raccolta della plastica, della carta e dell'indifferenziato è gratuita, relativamente al fabbisogno annuale. Per maggiori quantitativi oltre il fabbisogno ogni famiglia dovrà provvedere ad acquistare i sacchetti autonomamente.

Art. 62

Abrogazione del vigente regolamento

Il vigente "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato dal Consiglio Comunale, cessa di produrre effetti per i rapporti giuridici decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento emanato dall'Autorità d'ambito.

Art. 63

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 64

Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia, o in mancanza da quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 65

Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti gli appartenenti alla polizia municipale, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché il personale del gestore incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il suddetto personale ha facoltà di aprire i contenitori dei rifiuti conferiti per verificare che vi siano solo quelli consentiti.

Il gestore del servizio garantirà la presenza periodica settimanale sul territorio comunale di proprio personale al quale verrà affidato il compito di controllare i conferimenti da parte degli utenti, verificare con sopralluogo le segnalazioni dell'autorità di vigilanza, degli operatori del servizio, degli utenti stessi, redigendo apposite relazioni di accertamento.

Art. 66

Volontariato

L'Amministrazione comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, che potranno prevedere detrazioni fiscali, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 67

Diritto d'accesso

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90.

I consiglieri comunali, tramite il Sindaco, potranno ottenere dal gestore una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Art. 68

Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Tutte le modifiche ed integrazioni normative successive all'entrata in vigore del presente regolamento rese obbligatorie da disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti s'intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale, senza necessità di alcuna deliberazione di adattamento, purché le disposizioni stesse siano emanate con dettaglio.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Si considerano quantitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

Codice CER	TIPOLOGIA
15.01.01	Imballaggi in carta, cartone
15.01.02	Imballaggi in plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi metallici
15.01.07	Imballaggi in vetro
20.01.01	Carta e cartone
20.01.02	Vetro
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle alle voci 20.01.21 20.01.23e 20.01.35
20.01.38	Legno
20.01.39	Plastica
20.01.40	Metallo
20.02.01	Rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini
20.02.03	Altri rifiuti non biodegradabili provenienti da parchi e giardini
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati
20.03.02	Rifiuti dei mercati
20.03.07	Rifiuti ingombranti

